

---

# Scienza economica e diritto: un confronto di filosofia politica

Per operare un confronto tra diritto ed economia politica può essere utile capire qual è la differenza *filosofica* generale che sottende i due diversi approcci alla realtà, ossia quello del giurista e quello dell'economista.

## ■ 1. L'approccio del giurista

Il giurista si pone, in genere, in una prospettiva che è quella dei valori e dei principi da difendere attraverso la norma giuridica. In particolare, il convenzionalismo<sup>1</sup> propone una lettura del fenomeno giuridico in cui norme e valori interagiscono tra loro e ogni tentativo di lasciare fuori i valori dall'universo giuridico è destinato a fallire poiché essi, prima o poi, rientreranno in gioco. Poco importa, da questo punto di vista, che il valore sia la giustizia o la certezza: ciò che conta è che la dimensione assiologica, nel diritto, è imprescindibile.

Così, per esempio, di fronte al *lavoro*, il giurista afferma che esso non è una merce, per cui non lo si deve affidare agli automatismi del mercato giacché, in tal caso, si potrebbero verificare effetti indesiderabili sul piano dei valori che l'ordinamento protegge, ossia la dignità umana e il diritto a vivere una vita dignitosa. *L'approccio del giurista, in altre parole, è di tipo deontologico.*

Nella filosofia politica<sup>2</sup> un approccio è *deontologico* quando si basa su una preventiva definizione del *giusto* e, su questa base, definisce ciò che è *bene* o non lo è a seconda che si avvicini o si allontani dal concetto di giusto preventivamente dichiarato.

## ■ 2. L'approccio dell'economista

L'economista neoclassico, al contrario, posto di fronte al *lavoro*, lo tratta come un qualsiasi bene di cui bisogna garantire l'assegnazione a chi lo valuta di più. Il mercato, sotto alcune pesanti condizioni che non si danno pressoché mai nella realtà, è in grado di assicurare una situazione di piena occupazione caratterizzata dal fatto che chiunque è disposto a cedere la propria capacità lavorativa al salario corrente trova una occupazione.

In questa prospettiva, le norme giuridiche vanno analizzate rispetto agli esiti che producono; esse verranno giudicate positivamente solo nel momento in cui consentono di accrescere l'efficienza del sistema economico nel suo complesso. Si badi bene che il *valore* qui assunto come stella polare del giudizio di validità di una norma giuridica non è l'efficienza dell'impresa in quanto tale, quanto piuttosto l'*efficienza del sistema economico*. Tale approccio al sistema giuridico è molto diverso da quello del giurista. *L'approccio dell'economista, infatti, è di tipo teleologico*. La parola teleologia è qui presa nel suo senso etimologico, ossia come *discorso sul fine* (dal greco *télos* (genit. *téleos*) «fine» e -logia). Si tratta di una concezione filosofica che prevede la presenza di una finalità insita nelle cose e ne studia il suo attuarsi.

Nella filosofia politica è *teleologico* un accostamento ai temi di giustizia che definisce preventivamente il *bene* e che, su questa base, considera *giusto* o ingiusto ciò che accade a seconda che l'evento si avvicini o si allontani da tale concezione del bene.

L'approccio deontologico può unirsi a un rifiuto di valutare gli effetti delle azioni e concentrare così l'attenzione solo sulle «premesse». Una volta definito ciò che è giusto, in altre parole, si può scegliere di disinteressarsi degli effetti che scaturiscono dalle scelte fatte alla luce del criterio di giustizia adottato. Un tale accostamento è chiamato *anticonseguenzialista* nel senso che, appunto, non prende in esame gli effetti che conseguono alle scelte.

Nella filosofia politica il *libertalismo* è insieme *deontologico* e *anticonseguenzialista*.

L'approccio *deontologico*, però, può unirsi anche a un atteggiamento *conseguenzialista*, ossia a una concezione secondo la quale, una volta definito ciò che è giusto, bisogna valutare ogni scelta alla luce degli effetti che ognuna di esse ha nei diversi stati del mondo. È questo il caso del *contrattualismo*.

Un approccio *teleologico* e *conseguenzialista* è invece quello dell'*utilitarismo*, una concezione filosofica per la quale il bene definito in via preventiva è il benessere (*welfare*) inteso come somma delle utilità cardinali dei membri di una società. Per l'utilitarista, in altre parole, il bene è la massimizzazione del benessere collettivo per cui vanno valutate come giuste tutte quelle scelte che producono tale risultato.

### ■ 3. Il contrattualismo come terreno di incontro?

L'approccio dell'economista neoclassico è sicuramente consequenzialista, poiché egli prende in esame gli effetti delle scelte effettuate, ed è anche, in genere, teleologico poiché egli emette un giudizio sugli esiti delle scelte in termini di efficienza e assume che la massimizzazione dell'efficienza sia giusta. Il consequenzialismo, però, come abbiamo visto, può essere unito anche a un approccio deontologico, come è il caso del contrattualismo.

Da un punto di vista squisitamente filosofico, di conseguenza, si può anche pensare a un accostamento alle scelte economiche che metta in evidenza gli esiti delle scelte in termini di efficienza allocativa e poi valutare tali esiti alla luce di un concetto predeterminato di giustizia<sup>3</sup>.

Si tratta, in tal caso, di separare i giudizi di efficienza da quelli di giustizia. Ciò è reso possibile dall'economia del benessere i cui due teoremi fondamentali hanno proprio lo scopo di operare una cesura tra i giudizi di efficienza (primo teorema) da quelli di giustizia (secondo teorema). Se si accetta questa separazione tra questioni di efficienza e questioni di equità, la diversità di prospettive adottate dal diritto e dall'economia politica diventa meno drastica.

Come abbiamo visto nel testo, però, tale separazione, sebbene abbia solide ragioni, può generare problemi per cui occorre valutare con attenzione l'opportunità di tenere sempre separate le due questioni.

## ■ Note

<sup>1</sup> Scarpelli, Uberto, *Insegnamento del diritto, filosofia del diritto e società in trasformazione*, in Giuliani, Alessandro, Picardi, Nicola, *L'educazione giuridica*, Perugia, 1975; Scarpelli, Uberto, *Gli orizzonti della giustificazione*, in Gianformaggio, Letizia – Lecaldano, Eugenio (a cura di), *Etica e diritto*, Laterza, Bari, 1986.

<sup>2</sup> Cfr. Veca, Salvatore, *La filosofia politica*, Laterza, Roma-Bari, 1998. Su contrattualismo, utilitarismo e libertarismo vedi: Bentham, Jeremy, *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*, (1789), trad. it., in Id. *Sofismi politici*, Bompiani, Milano, 1947; Bobbio, Norberto, *Liberalismo vecchio e nuovo*, in *Il futuro della democrazia*, Einaudi, Torino, 1991; Dworkin, Ronald, Maffettone, Sebastiano, *I fondamenti del liberalismo*, Roma-Bari, Laterza, 1996; Febrajo, Alberto, *Diritto naturale*, in *Diritto*, Enciclopedia Feltrinelli Fischer, Vol. 1°, Feltrinelli, Milano, 1972; Hobbes, Thomas, *Leviathan*, Parigi, 1651, tr. it. *Leviatano*, La Nuova Italia, Firenze, 1976; Jonas, Hans, *Il principio responsabilità*, Torino, Einaudi, 1990; Lecaldano, Eugenio – Veca, Salvatore (a cura di), *Utilitarismo oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1986; Locke, John, *Saggi sul governo civile in Due trattati sul governo*, Utet; Nozick, Robert, *Anarchy, State and Utopia*, Oxford, Blackwell, 1974, trad. it., *Anarchia, Stato e utopia. I fondamenti filosofici dello «Stato minimo»*, Firenze, le Monnier, 1981<sup>8</sup>; Rawls John, *A Theory of Justice*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1971, trad. it. *Teoria della giustizia*, Milano, Feltrinelli, 1982; Sen, Amartya – Williams, Bernard, *Utilitarianism and Beyond*, Maison des Sciences de l'Homme and Cambridge University Press, 1982, trad. it. *Utilitarismo e oltre*, Milano, Il Saggiatore, 1990<sup>2</sup>; Veca, Salvatore (a cura di), *Giustizia e liberalismo politico*, Milano, Feltrinelli, 1996; Veca, Salvatore, *La società giusta*, Il Saggiatore, Milano, 1982; Viano, Carlo Augusto (a cura di), *Teorie etiche contemporanee*, Torino, Bollati-Boringhieri, 1990

<sup>3</sup> Su etica, economia e diritto vedi: Gianformaggio, Letizia – Lecaldano, Eugenio (a cura di), *Etica e diritto*, Laterza, Roma-Bari, 1986; Hare Richard, *The Language of Morals*, London, Oxford University Press, 1952; Scarpelli, Uberto, *Gli orizzonti della giustificazione*, in Gianformaggio e Lecaldano, 1986; Sen, Amartya, *Choice, Welfare and Measurement*, Oxford, Blackwell, trad. it., *Scelta, benessere, equità*, Bologna, Il Mulino, 1986; Sen A., *Development as Freedom, 1999*, trad. it., *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, Milano, Mondadori, 2000<sup>o</sup>; Sen, Amartya, *Inequality Reexamined*, Oxford University Press, 1992, trad. it., *La diseguaglianza. Un riesame critico*, Bologna, Il Mulino, 1994; Sen, Amartya, *La ricchezza della ragione. Denaro, valori, identità*, Bologna, Il Mulino, 2000c; Sen, Amartya, *On Ethics and Economics*, Oxford, Blackwell, 1987, trad. it., *Etica ed economia*, Roma-Bari, Laterza, 2000<sup>b</sup>; Sen, Amartya, *The Standard of Living: Lecture 1 Concepts and Critiques and Lecture 2, Lives and Capabilities*, Salt Lake City, University of Utah Press, trad. it. *Il tenore di vita. Tra benessere e libertà*, Venezia, Marsilio, 1998; Zamagni, Stefano, *Economia e etica. Saggi sul fondamento etico del discorso economico*, Ave, Roma, 1994.